

PARTE CIVILE

Maltrattamenti sul luogo di lavoro e iniziative processuali della Consigliera regionale per le pari opportunità: intervento ex art. 91 c.p.p. o costituzione di parte civile?

Corte di Cassazione, sez. VI, 16 aprile 2009, n. 16031

Parte civile – costituzione – atti discriminatori di carattere collettivo – “*legitimatio ad causam*” della consigliera o del consigliere regionale di parità – configurabilità – condizioni.

La Consigliera regionale di parità è legittimata a costituirsi parte civile nel processo celebrato per il reato di maltrattamenti commesso in danno di più lavoratrici sul luogo di lavoro?

Nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti commessi in danno di una pluralità di lavoratori, e dai quali emergano comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, di carattere collettivo, la consigliera, o il consigliere, regionale di parità - e nei casi di rilievo nazionale anche la consigliera, o il consigliere, nazionale - è legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi, ma quale soggetto danneggiato dal reato commesso nei confronti dei lavoratori.

La sentenza annotata, che a quanto consta non rinviene precedenti con riferimento all'affermazione della *legitimatio ad causam* della Consigliera di parità, sembra, per altro verso, perfettamente inscrivere in un *trend* giurisprudenziale, di recente affermazione, incline ad ampliare sensibilmente la gamma dei soggetti legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale attraverso una lettura estensiva del requisito fondamentale richiesto a tal fine dal codice di rito: la qualità di “danneggiato” dal reato, o, per dirla diversamente, il concetto di “danno risarcibile” (art. 74 c.p.p.).

Come è noto, infatti, la tematica concernente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nonché le distinte forme di partecipazione ad esso di organismi collettivi con scopo statutario di tutela di interessi superindividuali lesi dal reato, è stata interessata, nel passaggio tra il codice abrogato e quello attuale, da una profonda ristrutturazione, mediante cui il legislatore ha provveduto a realizzare una netta e precisa demarcazione concettuale, e di conseguenza operativa, tra la posizione della parte civile, da un lato, e quella degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, dall'altro. In tale prospettiva, dunque, sono stati nettamente differenziati i ruoli (e quindi i poteri) processuali di tali soggetti, consentendo soltanto al “danneggiato dal reato” l'azionamento nel processo della pretesa risarcitoria; e riconoscendo di contro ai c.d. “enti esponenziali” una diversa, e senz'altro meno incisiva, forma di partecipazione al processo stesso, da realizzarsi tramite un atto di intervento, finalizzata esclusivamente all'esercizio dei “*diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato*”, peraltro subordinato al consenso di quest'ultima (art. 91 e segg. c.p.p.).

L'ingresso nel processo penale degli enti e delle associazioni con finalità di tutela degli interessi superindividuali lesi dal reato è stato in altri termini opportunamente affrancato dalla impropria

connotazione risarcitoria impressa dalla giurisprudenza di merito nella vigenza del codice Rocco, riconducendosene al contrario la relativa funzione processuale entro i più consoni binari dell'intervento *ad adiuvandum* in favore della persona offesa e del P.M. Ciò che del resto spiega coerentemente la ragione per la quale il legislatore ha ritenuto di subordinare l'intervento in giudizio di tali enti al consenso espresso, e reso secondo precise forme e modalità, della persona offesa, alla quale in definitiva è rimessa la scelta se acconsentire o meno alla presenza nel processo di soggetti che, nella maggior parte dei casi, risultano del tutto estranei alla vicenda processuale. Presenza che, proprio per tale ragione, una volta precluso il perseguimento di intendimenti risarcitori, più che apportare un qualche apprezzabile contributo alla ricostruzione del fatto delittuoso, potrebbe spesso trasformarsi in un ingombrante intralcio al funzionamento del meccanismo processuale. Nella medesima prospettiva, dunque, va letto l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 91 c.p.p. per l'intervento in giudizio di tali enti e associazioni "senza scopo di lucro", la cui iniziativa processuale risulta opportunamente subordinata alla circostanza dell'avvenuto riconoscimento per legge, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, di finalità statutarie "di tutela degli interessi lesi dal reato" (per approfondimenti, cfr. A. ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale*, Piacenza 2007, 176 ss.).

In definitiva, ne risulta delineato un sistema in cui l'esercizio dell'azione civile in seno al processo penale costituisce (*recte*, dovrebbe costituire) appannaggio esclusivo della sola persona danneggiata dal reato, cioè del soggetto, coincidente o meno con la persona offesa, che abbia subito un danno quale conseguenza immediata e diretta della condotta criminosa. In tale ottica va dunque letto l'art. 74 c.p.p. nella parte in cui radica la legittimazione all'esercizio dell'*azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p.* in capo al solo *soggetto al quale il reato ha recato danno*. La costituzione di parte civile, pertanto, persegue una precisa ed esclusiva finalità, che è quella di consentire al soggetto danneggiato un ristoro patrimoniale per la perdita subita in conseguenza del reato. La soddisfazione di interessi di natura diversa (nel caso in cui dunque la carica di lesività del reato travalichi la sfera strettamente individuale dell'offeso, incidendo negativamente su interessi collettivi e diffusi a matrice sociale, solidaristica, sindacale, ecc.), al contrario, non può realizzarsi attraverso tale espediente, avendo il legislatore a tal fine creato un apposito istituto processuale che, senza intaccare il crisma del monopolio dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., è idoneo a consentire la partecipazione al processo di quegli enti, rappresentativi di interessi lesi dal reato, che non intendano far valere istanze di natura risarcitoria (cfr., per tutti, P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 102 ss.).

L'intervento *ex* art. 91 e 93 c.p.p., quindi, rappresenta (o meglio, dovrebbe rappresentare) il "canale" ordinario di ingresso nel processo degli enti esponenziali; fatta pur sempre salva la possibilità di costituzione di parte civile cui far ricorso ogni qualvolta sussistano, nel caso concreto, le condizioni prescritte per l'esercizio della relativa azione a norma dell'art. 74 c.p.p., vale a dire quando l'ente subisca un danno, patrimoniale o meno, per la lesione di un proprio interesse avente la consistenza di un diritto soggettivo, in conseguenza immediata e diretta dell'azione delittuosa.

Orbene, se questo in estrema sintesi è il quadro delle possibili iniziative processuali sperimentabili dalla persona danneggiata dal reato e dagli enti esponenziali degli interessi lesi

dallo stesso al fine di ottenere, rispettivamente, il risarcimento del danno e una più incisiva protezione, rispetto a quella assicurata mediante il ricorso alla tutela civile e amministrativa, degli interessi collettivi e/o diffusi incisi negativamente dalla condotta di reato, allora ben si comprende il motivo per cui, nella vicenda concreta scrutinata dalla suprema Corte con la sentenza annotata, la difesa dell'imputato ha strenuamente contestato la legittimità (*sub specie* di difetto di legittimazione) della costituzione di parte civile della Consigliera regionale di parità.

In tale direzione, nelle censure mosse contro la sentenza della Corte di merito, richiamata preliminarmente la disciplina processuale vigente in punto di condizioni richieste per il legittimo esercizio dell'azione civile nel processo penale, il ricorrente denunciava in particolare la non sovrapponibilità tra l'istituto di cui all'art. 91 c.p.p. e la costituzione di parte civile, confermata dal fondamentale principio espresso nell'art. 212 norme coord. c.p.p., a mente del quale "*quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice*". Aggiungendo inoltre che il codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198 del 2006) non contempla tra i poteri del Consigliere di parità quello di costituirsi parte civile in un processo penale, risultando, di contro, le speciali ipotesi di legittimazione processuale ivi disciplinate circoscritte ad ambiti precisi e affatto diversi da quello processual-penalistico. In particolare, la legittimazione processuale prevista dagli artt. 36 e 37 fa riferimento all'azione in giudizio volta a ottenere la dichiarazione o l'accertamento di discriminazioni, eventualmente anche a carattere collettivo. Si tratta di legittimazione specifica e caratterizzata da situazioni ben definite e vincolata all'azione giudiziale intrapresa in campo giuslavoristico; inoltre, al di là delle ipotesi di azione diretta all'accertamento di pratiche discriminatorie a carattere collettivo, la partecipazione del Consigliere non può essere autonoma ma vincolata all'iniziativa della persona interessata e al conferimento di delega allo stesso ente, con possibilità infine di un intervento *ad adiuvandum* ex art. 105 c.p.c.

Altro profilo posto in rilievo attiene alla mancanza di una lesione alla tutela del patrimonio morale e al perseguimento dello scopo istituzionale derivanti dalla diminuzione del prestigio e dal discredito nei confronti dei lavoratori. Atteso infatti che l'interesse pubblico cui è collegata la posizione della Consigliera di parità è quello della promozione e del controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione, si assumeva nei motivi di ricorso che il delitto di maltrattamenti, nella configurazione giuridica riconosciutagli, consiste in un'offesa indubbiamente individuale e ciò basta a escludere che l'interesse cui è preordinato l'ente regionale possa essere leso dalla condotta incriminatrice *de qua*. La fondatezza della pretesa risarcitoria deve derivare da una diretta e immediata lesione al diritto di personalità dell'ente e non può derivare da un mero collegamento ideologico. Il delitto di maltrattamenti potrebbe arrecare alla Consigliera esclusivamente un danno morale che nella specie non può coincidere con una generica lesione dell'interesse dell'ente al raggiungimento dei propri scopi.

Tali censure sono state integralmente disattese dai Giudici della sesta sezione, i quali, allineandosi all'indirizzo interpretativo cui si è fatto riferimento all'inizio, nel solco dunque di una certa perdurante tendenza a forzare i confini che l'ordinamento assegna alla figura della parte civile (così A. MOLARI, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, Bologna, 2006, 126), hanno invece avallato la tesi dei giudici di merito, riconoscendo alla Consigliera regionale di parità la

legitimatio ad causam in ragione degli scopi istituzionali di intervento consacrati nel d.lgs. n. 198/2006.

Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte muove in effetti proprio dalla valorizzazione della funzione di tutela e promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell'ambiente di lavoro riconosciuta a tale organismo dal codice delle pari opportunità.

In particolare, si legge nella sentenza, tra le molteplici funzioni spiccano, oltre alla rilevazione di "situazioni di squilibrio" per la garanzia contro le discriminazioni, quelle di promozione di progetti di azioni positive, «consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità ..., dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro» (art. 42). Tale complessivo contesto normativo, pertanto, permette di riconoscere alla Consigliera di parità un ampio ventaglio di poteri impiegabili per realizzare la pari dignità dei lavoratori negli ambienti di lavoro ed impedire che si crei un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Tanto basta, ad avviso del supremo Collegio, per ritenere che rispetto alla condotta ascritta all'imputato (delitto di maltrattamenti) si configuri una posizione soggettiva giuridicamente tutelata della Consigliera di parità, quale soggetto danneggiato dal reato.

A supporto di tale ricostruzione, peraltro, vengono invocati nella decisione i risultati ermeneutici cui è pervenuto un recente orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la legittimazione alla costituzione di parte civile in favore delle organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi delle lavoratrici iscritte vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro, ritenendo che tale delitto, oltre a ledere l'integrità psico-fisica del lavoratore provocando un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della vittima, così compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo, sia altresì idoneo a provocare un danno al sindacato, nella misura in cui ne aggredisce il fine istituzionale perseguito così ledendone lo scopo statutario, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro. Il sindacato, pertanto, nel solco di tale opinabile ricostruzione, è stato ritenuto legittimato a costituirsi parte civile *iure proprio* nel processo celebrato contro l'imputato del delitto sessuale commesso ai danni della lavoratrice iscritta all'organizzazione, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito (Cass., sez. III, 26 marzo 2008, n. 12738, in *C.E.D. Cass.*, n. 239408).

Mutuando tale argomentazione al caso di specie, la sesta sezione ha ritenuto di rintracciare il fondamento della *legitimatio ad causam* della Consigliera di parità, ai fini della costituzione *iure proprio* quale parte civile, nella espressa previsione legislativa che abilita tale soggetto alla formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti dell'autore della condotta di discriminazione (art. 37 d.lgs. n. 198/2006).

Ad avviso della Corte, tale pretesa risarcitoria, estesa *expressis verbis* al danno non patrimoniale, legittima i titolari di essa – e dunque non solo i singoli lavoratori, ma anche la Consigliera di parità – a costituirsi parte civile nel caso di procedimenti per fatti delittuosi commessi a danno di più lavoratori e dai quali emergano comportamenti diretti o indiretti di carattere discriminatorio "collettivo".

In definitiva, stando a tale prospettazione, la Consigliera regionale di parità (o eventualmente, a seconda dei casi, quella nazionale) sarebbe legittimata a costituirsi parte civile ogni qualvolta la fattispecie di reato contestata all'imputato sia sussumibile, al contempo, tra gli atti e i comportamenti di discriminazione diretta o indiretta presi in considerazione dagli art. 25 e 26 del codice delle pari opportunità. Atti la cui rilevazione da parte dell'organismo preposto, ai vari livelli, all'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna consentirebbe quindi l'esercizio dei poteri processuali contemplati dagli art. 36 e 37 del codice stesso, rispettivamente con riferimento all'ipotesi di discriminazione in danno di un singolo individuo o di una pluralità di soggetti.

Pertanto, atteso che nella vicenda concreta l'azione civile esperita dalla Consigliera regionale di parità risultava preordinata ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale *ex art. 37* d.lgs. n. 198/2006, trattandosi di condotte discriminatorie consumate in danno di più lavoratrici, la Corte ha ritenuto correttamente operata da parte dei giudici di merito la qualificazione di tale soggetto quale vero e proprio "danneggiato dal reato", con conseguente titolo per il legittimo promovimento dell'azione civile in seno al processo penale, *ex art. 74* c.p.p., per il ristoro del danno subito.

Tale ricostruzione, a dire il vero, pur trovando conforto nelle conformi posizioni espresse da una certa tendenza giurisprudenziale in atto, non sembra per vero persuadere, per un duplice ordini di ragioni.

In primo luogo, più di qualche perplessità suscita l'assunto di fondare la *legitimitas ad causam* della Consigliera di parità sulle previsioni contenute nell'art. 37 cod. pari opportunità. Se è vero, infatti, che tale disposizione disciplina una speciale legittimazione processuale di detto soggetto in caso di discriminazioni a carattere collettivo, abilitandolo alla proposizione di un'azione giudiziaria in proprio dinanzi al Giudice del lavoro o al T.A.R. "*anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni*", per altro verso occorre rilevare che tale azione è diretta precipuamente ad ottenere la rimozione degli "*atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo*". Il profilo risarcitorio, di contro, pur espressamente contemplato dalla norma (co. 3), sembra ricoprire carattere marcatamente residuale e soprattutto, per quel che più interessa, non pare riferibile in via diretta ed immediata alla Consigliera di parità, la quale, del resto, non si comprende che danno, patrimoniale o non patrimoniale, potrebbe subire per effetto delle riscontrate discriminazioni. In altre parole, a nostro avviso, se da un lato deve riconoscersi la legittimazione *iure proprio* di tale organo a proporre ricorso davanti alle predette autorità giudiziarie al fine della rimozione delle condotte discriminatorie, dall'altro lato, sembrerebbe più corretto sostenere che la pretesa risarcitoria di cui al co. 3 dell'art. 37 possa essere legittimamente esercitata nella sola ipotesi in cui siano individuate con precisione le lavoratrici (o i lavoratori) pregiudicate dai comportamenti vietati, le quali pertanto potrebbero non assumere alcuna iniziativa processuale, beneficiando, per ogni possibile aspetto della tutela ottenibile, dell'azione della Consigliera. Giacché, a ben vedere, sono proprio esse – e non già la Consigliera di parità – a subire un danno, anche non patrimoniale, per effetto degli atti discriminatori. Ne consegue, in conclusione, che la Consigliera di parità può assumere l'autonoma iniziativa processuale prevista dall'art. 37, co. 2, d.lgs. 198/2006 per la rimozione delle discriminazioni di carattere collettivo accertate e altresì, a

condizione che siano individuati i soggetti lesi da tali atti, per chiedere il risarcimento del danno in favore degli stessi, e non certo a proprio vantaggio.

Salvo a voler ritenere – e veniamo al secondo dei menzionati rilievi critici – che il concetto di “danno risarcibile” (quale condizione sufficiente per la costituzione di parte civile dell’ente preposto alla tutela di interessi del tipo di quelli lesi dal reato) sia integrato da qualsiasi aggressione perpetrata contro il fine istituzionale dell’ente. In tale prospettiva, ogni lesione degli interessi che rientrano negli obiettivi di tutela dell’ente sarebbe da ritenersi idonea a radicare la *legitimatio ad causam*, consentendo all’ente di presenziare al processo in veste di parte civile (in tal senso, v., con riferimento alla ritenuta legittimazione del Comune a costituirsi parte civile nel processo per una violenza sessuale commessa entro il relativo territorio, Cass., sez. III, 15 ottobre 2008, n. 38835).

In modo più conforme alla mutata nomenclatura dell’ordinamento processuale in punto di condizioni per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, però, sembra più corretto affermare che la mera realizzazione di condotte penalmente illecite contrastanti con gli scopi statutari dell’ente non possa assolutamente supportarne la costituzione di parte civile, integrando al contrario uno dei presupposti cui risulta normativamente subordinato l’esercizio del potere di intervento *ex art. 91 c.p.p.*

Concludendo, nell’ipotesi di processo penale celebrato per fattispecie di reato integranti al contempo taluna delle condotte discriminatorie previste dal d.lgs. 198/2006, è da escludersi la legittimazione *ex art. 74 c.p.p.* della Consiglieria regionale (ma parimenti nazionale o provinciale) di parità, dal momento che l’azionamento della pretesa risarcitoria contemplata dall’art. 37 del decreto è correlata non già a un pregiudizio dalla stessa personalmente subito bensì al danno patito dai soggetti vittime delle condotte discriminatorie; i quali dunque sono gli unici a potersi qualificare “danneggiati” e come tali a poter partecipare al processo in veste di parti civili.

Tale conclusione non muta nemmeno nell’ipotesi in cui le persone danneggiate non intendano costituirsi parte civile, lasciando che l’iniziativa inibitoria e risarcitoria sia esercitata dalla Consiglieria di parità, dal momento che il meccanismo sostitutivo previsto dagli art. 36 e 37 d.lgs. 198/2006 non sembra idoneo ad operare anche nel diverso scenario del processo penale.

Al contrario, deve ritenersi perfettamente ammissibile l’intervento nel giudizio penale della Consiglieria di parità ai sensi degli art. 91 e segg. c.p.p., ogni qualvolta gli interessi incisi dal reato rientrino nel novero di quelli alla cui tutela è istituzionalmente preposta l’attività dell’ente.